



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

557/PAS.10175(1)

Roma, 22 ottobre 2013

OGGETTO: Regolamento UE n. 258 del 2012, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012, che attua l'art. 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco), e dispone autorizzazioni all'esportazione, misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e munizioni.
- Istituzione dell'Autorità Nazionale per il Controllo delle Esportazioni delle armi, loro parti e componenti essenziali e munizioni ad uso civile (A.N.C.E.).

All. 3

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
AI QUESTORI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	BOLZANO
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	TRENTO
AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	AOSTA
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE	SEDE
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE	SEDE
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE	SEDE
ALLA DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE	SEDE
ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA	LORO SEDI

e, per conoscenza:

AL GABINETTO DEL MINISTRO	SEDE
ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO	SEDE
ALL'UFFICIO COORDINAMENTO E PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA	SEDE
AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	ROMA
AL MINISTERO DELLA DIFESA	ROMA
ALL'AGENZIA DELLE DOGANE	ROMA
AL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA	PALERMO
AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO NELLA REGIONE SARDA	CAGLIARI



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	TRIESTE
AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO PER LA VALLE D'AOSTA	AOSTA
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	ROMA
AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA	ROMA
AL DIPARTIMENTO DELLE INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA	ROMA
ALL'A. I. S. E.	ROMA
ALL'A. I. S. I.	ROMA
AL BANCO NAZIONALE DI PROVA	GARDONE VAL TROMPIA (BS)

Si fa seguito alla circolare p.n., datata 27 settembre 2013, con la quale, nel richiamare l'attenzione delle SS.LL. in ordine alla diretta applicazione, dal 30 settembre 2013, del Regolamento UE n. 258 del 2012, in oggetto evidenziato, è stata disposta l'adozione del modulo per l'autorizzazione all'esportazione dei suindicati materiali introdotto dal Regolamento medesimo.

Con la presente circolare si forniscono le prime indicazioni sulle più rilevanti innovazioni apportate dalla norma comunitaria in esame.

In relazione agli obblighi imposti dal Regolamento, l'art. 10 al paragrafo 1, ribadisce che gli stati membri rilasceranno un'autorizzazione all'esportazione di armi solo dopo aver vagliato una molteplicità di elementi, tra cui il rispetto di tutti i trattati internazionali sottoscritti in materia, nonché l'osservanza dei singoli trattati sottoscritti da ciascuno stato membro.

Ai fini dell'assolvimento degli obblighi sanciti dal Regolamento, è istituita l'Autorità Nazionale per il Controllo delle Esportazioni (A.N.C.E.) delle armi da fuoco ad uso civile, loro parti e componenti essenziali e munizioni, che si occupa dei rapporti con i paesi comunitari, gli stati esteri, le istituzioni comunitarie e le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero. Nell'ambito di tali obblighi, l'A.N.C.E. effettuerà attività di analisi e di coordinamento con le autorità territoriali competenti all'emissione dei provvedimenti finali di autorizzazione, per tutto ciò che concerne l'acquisizione degli elementi di informazione sui destinatari, la consultazione attiva e passiva degli altri stati membri, il ricevimento delle obiezioni al transito da parte di stati esteri, la valutazione circa il superamento di un eventuale diniego esistente nei confronti di un dato destinatario straniero.

L'Autorità nazionale competente per l'attuazione del Regolamento è individuata nell'Ufficio per l'Amministrazione Generale di questo Dipartimento - ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO

Si evidenzia, preliminarmente, che il Regolamento UE in esame ha apportato significative modifiche in tema di durata della licenza di esportazione.

Infatti, in ossequio a quanto previsto dall'art. 7, paragrafo 5 l'autorizzazione all'esportazione avrà durata triennale o biennale a seconda se rilasciata, rispettivamente, ai sensi dell'art. 31 o 28 T.U.L.P.S, salvo il caso in cui la connessa licenza di importazione, rilasciata dall'Autorità del Paese terzo di destinazione, abbia durata inferiore, nel qual caso la licenza di esportazione avrà pari durata.

E' evidente che la norma comunitaria ha in tal modo innovato e integrato profondamente l'ordinamento interno, determinando il superamento del comma 3, dell'art. 16 della L. n. 110 del 1975.

Restano fermi, invece, gli obblighi in tema di avviso di trasporto, previsti dagli artt. 28 e 34 T.U.L.P.S. e dall'art. 50 del relativo Regolamento di esecuzione.

Si richiama l'attenzione sui nuovi termini procedurali – cui le SS.LL. vorranno attenersi - per l'emanazione dei provvedimenti amministrativi volti all'esportazione delle armi, di competenza di questo Ministero.

L'art. 7, paragrafo 4, infatti indica un termine massimo di durata del procedimento amministrativo, pari a 60 giorni lavorativi (da intendersi con l'esclusione dei soli giorni festivi, come da calendario nazionale) estensibile a 90 giorni lavorativi per eccezionali e motivate circostanze, che decorrono dalla data in cui l'autorità competente all'emissione del provvedimento finale abbia ricevuto tutte le informazioni necessarie.

Si precisa che il termine decorrerà dal momento in cui l'istante abbia presentato all'ufficio di p.s. competente le informazioni previste dal Regolamento, in particolare quelle previste dall'art. 8, paragrafo 1, ad eccezione di quelle di cui alla lettera h), nonché, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 3, del Regolamento medesimo, *“la documentazione comprovante che il Paese terzo d'importazione ha autorizzato l'importazione e che il Paese terzo di transito non ha obiezioni al transito”*.

A tal proposito, prima di rilasciare un'autorizzazione all'esportazione, le SS. LL., ai sensi dell'art. 7, sono tenute a verificare che:

1. il paese destinatario abbia autorizzato l'importazione;
2. gli eventuali paesi di transito abbiano notificato per iscritto la mancanza di obiezioni al transito stesso.

Tuttavia, qualora, entro 20 giorni lavorativi dalla data di presentazione della notifica presentata dall'esportatore, non siano pervenute obiezioni al transito, potrà desumersi la mancanza di opposizione. A tale riguardo si precisa che il termine del procedimento (60 e 90 giorni) decorrerà trascorsi i venti giorni dall'avvenuta notifica della richiesta di non obiezione al transito.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Peraltro, l'art. 7, paragrafo 1, lettera b), contempla alcune eccezioni all'obbligo di notifica della non obiezione al transito, prevedendo che tale attestazione non sia dovuta:

- nel caso di trasporto per via aerea o marittima, e attraverso porti o aeroporti di Paesi terzi, purché non vi sia trasbordo o cambio del mezzo di trasporto (cioè lo scarico delle merci dal mezzo di trasporto con cui sono uscite dal territorio comunitario ed il successivo carico sullo stesso o su altro mezzo, ai fini del completamento del viaggio verso il paese d'importazione);
- nell'ipotesi in cui l'esportazione avvenga in via temporanea per l'esercizio della caccia, dello sport, per la valutazione, per la riparazione e per l'esposizione senza vendita, a condizione che tali motivazioni siano verificabili e legittime.

Ciò premesso, l'istanza per l'esportazione definitiva dei materiali in questione, anche in relazione agli obblighi di verifica anzidetti, dovrà essere composta dalla seguente documentazione:

1. Istanza sottoscritta dall'interessato (*All. 1*);
2. modulo di "autorizzazione all'esportazione" introdotto dal Regolamento UE 258/2012, compilato nella parte di interesse (come illustrato nella circolare del 27 settembre 2013, prima richiamata);
3. titolo autorizzatorio all'importazione rilasciato dal Paese terzo destinatario;
4. documentazione comprovante la non obiezione al transito dei Paesi terzi interessati, ovvero, in alternativa, la documentazione comprovante l'avvenuta richiesta scritta di non obiezione al transito ai paesi terzi.

Inoltre, non più tardi al momento della spedizione, l'interessato dovrà fornire:

5. la documentazione contenente le informazioni aggiuntive previste dalla normativa nazionale in ordine alle modalità di trasporto dei materiali per l'uscita dal territorio dello Stato (*All. 2*); si precisa che tale documento, se vidimato dall'Autorità competente, vale anche come avviso di trasporto;
6. elenco contenente i numeri di matricola dei materiali (*All.3*).

Si ricorda, inoltre, che, l'applicazione degli obblighi sanciti dal Testo unico sulla documentazione amministrativa é notevolmente semplificata dalla recente completa attuazione delle norme del Decreto Legislativo n. 82 del 2005, in tema di "Codice dell'amministrazione digitale" e che, di conseguenza, i rapporti tra le imprese del settore armiero e le rappresentanze diplomatiche, per l'assolvimento degli obblighi di legge in tema di traduzione e legalizzazione, dovranno avvenire attraverso l'utilizzo della posta elettronica certificata; così come, con la medesima modalità, si potranno rapportare verso quest'Amministrazione¹ e le sue articolazioni territoriali.²

¹ Le comunicazioni in materia, dirette al Dipartimento di P. S. – Ufficio per l'Amministrazione Generale – Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale – Area Armi ed Esplosivi – Settore Armi, potranno avvenire all'indirizzo di posta certificata: dipps.polammaen.rm@pecps.interno.it

² L'elenco degli indirizzi di posta certificata di tutte le Questure e Prefetture sono pubblicati rispettivamente, sul sito internet della Polizia di Stato e del Ministero dell'interno, agli indirizzi: www.poliziadistato.it www.interno.gov.it



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Si richiama altresì l'attenzione sulla valutazione, imposta dall'art. 10, paragrafo 2, che la ditta esportatrice possenga un'organizzazione tale da garantire il rispetto dei precetti contenuti nell'atto comunitario e nelle eventuali condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione. Al riguardo si richiamano le disposizioni nazionali sulla titolarità delle licenze ex artt. 28 e 31 T.U.L.P.S..

Con specifico riferimento all'esportatore è necessario che le SS.LL. dispongano sistematici controlli all'interno delle banche dati nazionali, onde accertare, oltre alla sussistenza dei previsti requisiti soggettivi, anche l'inesistenza di tali cause ostative tra le quali si richiama quella prevista al paragrafo 1, lettera a), dell'art. 11 che prevede l'obbligo per ciascuno stato di rifiutare la concessione dell'autorizzazione all'esportazione se il richiedente ha precedenti penali che consentano l'emissione del mandato d'arresto europeo, le procedure di consegna tra stati membri, o anche, per qualsiasi altro tipo di reato punibile in astratto, con pena privativa della libertà personale non inferiore a quattro anni.

L'entrata in vigore dell'art. 11 comporta una sostanziale modifica delle procedure nazionali di autorizzazione delle esportazioni di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni, introducendo anche una fase istruttoria, all'interno dei 60 e 90 giorni previsti, da espletarsi presso questo Ufficio per la Polizia amministrativa e Sociale, Area armi ed Esplosivi, anche se l'emissione del provvedimento finale ed il controllo della documentazione rimane di competenza delle autorità territoriali. La stringente disposizione comunitaria comporta che questo Ufficio dovrà sempre eseguire una ricognizione dell'esistenza o meno di dinieghi, nei limiti indicati dal comma 3 dell'art. 11 del Regolamento, propedeutica al rilascio dell'autorizzazione all'esportazione da parte dell'autorità territorialmente competente.

A tal fine, le SS. LL. richiederanno tempestivamente a questo Ufficio gli elementi di informazione riguardanti l'esistenza di dinieghi, il Paese ed il soggetto destinatari dell'importazione.

A questo proposito, nell'ottica dello snellimento e della semplificazione dell'azione amministrativa – ferme restando le contingenti situazioni (quali, ad es., la condizione politica del Paese, l'ingente quantitativo dei materiali destinati all'esportazione, ecc.) rimesse alla prudente valutazione di codeste Autorità – si rappresenta che, le informazioni fornite da questo Ufficio, per procedimenti riguardanti il medesimo Paese e/o lo stesso destinatario, potranno essere considerate valide ed utilizzate in altri procedimenti per un periodo di sei mesi dalla data delle informazioni medesime.

L'art. 11, paragrafo 2, prevede un obbligo di comunicazione, in favore degli altri stati membri, di tutti i casi di rifiuto, annullamento, sospensione, modifica o revoca di un'autorizzazione all'esportazione, unitamente a tutte le informazioni pertinenti. Pertanto, qualora le SS.LL. adottino uno di tali provvedimenti, avranno cura di darne comunicazione a questo ufficio, ai fini della trasmissione della notizia alle altre autorità nazionali europee, secondo le previste procedure riservate.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

INNOVAZIONI COMUNITARIE

Il Regolamento 258/2012 ha previsto, all'art. 4, paragrafo 3, la possibilità di autorizzare l'esportazione di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni che si trovino materialmente in uno o più Stati membri. In questo caso l'autorità nazionale territorialmente competente, per il tramite di questo ufficio, provvederà a consultare tempestivamente le autorità dell'altro o degli altri Stati dell'Unione, fornendo le informazioni pertinenti, in attesa che le autorità del paese, nei cui territori si trovino materialmente le armi, comunichino le proprie eventuali obiezioni entro 10 giorni lavorativi.

Il Regolamento, all'art. 2, paragrafo 14, prevede autorizzazioni all'esportazione: a) singola; b) multipla; c) globale.

L'autorizzazione o licenza singola è concessa ad uno specifico esportatore per la spedizione di una o più armi da fuoco, in un'unica operazione, loro parti e componenti essenziali e munizioni a un destinatario o utilizzatore finale identificato di un paese terzo.

L'autorizzazione o licenza multipla è concessa ad uno specifico esportatore per spedizioni multiple di una o più armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni a un utilizzatore finale o destinatario identificato di un paese terzo.

L'autorizzazione o licenza globale è concessa ad uno specifico esportatore per spedizioni multiple a diversi destinatari stabiliti in uno o più paesi terzi, di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni.

Le licenze multiple e globali si concretano in un unico provvedimento amministrativo.

Con riferimento alle licenze globali, si precisa che le stesse avranno validità di 3 o 2 anni, in base alla normativa interna del T.U.L.P.S. (artt. 31 e 28). Tale tipo di licenza, se caratterizzata dalla presenza di più paesi terzi destinatari, potrà avere differenti periodi di validità, in relazione alle connesse autorizzazioni all'importazione rilasciate dai singoli paesi terzi (allegate all'istanza dall'esportatore), costituendo, in tal senso, un provvedimento amministrativo atipico.

PROCEDURE SEMPLIFICATE

Il Regolamento comunitario, all'art. 9, disciplina le procedure semplificate per l'esportazione temporanea o la riesportazione di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni temporaneamente importati, indicandone le modalità ma non incidendo sulle discipline nazionali dei singoli stati membri che rimangono pienamente applicabili.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Per quel che riguarda in generale l'esportazione temporanea, quale definita dall'art. 2 paragrafo 11, continueranno ad applicarsi le disposizioni dell'ordinamento nazionale, che, all'art. 8 del D.M. Finanze del 24.11.1978, prevedono un limite temporale di 90 giorni per il rientro nel territorio nazionale delle armi da sparo per uso sportivo o per uso caccia, esportate in via temporanea, fermi restando eventuali limiti temporali più stringenti previsti dal Paese terzo verso cui è diretta l'esportazione temporanea delle armi.

Nel dettaglio, per quel che riguarda l'esportazione temporanea da parte di cacciatori o tiratori sportivi di cui all'articolo 9 paragrafo 1 lettera a), i) del Regolamento, continueranno ad essere applicabili le disposizioni e le procedure contenute nel più volte citato D.M. Finanze 24 novembre 1978, che consente, agli artt. 5 e 6, le esportazioni temporanee verso paesi terzi, fino a tre armi e 200 cartucce (con licenza del questore) a favore dei cacciatori (che abbiano presentato all'uopo un invito o altra prova dell'attività venatoria che si vorrebbe esercitare all'estero, secondo quanto previsto dal Regolamento) e fino a tre armi e 1000 cartucce (con il visto del questore apposto sulla dichiarazione rilasciata dall'U.I.T.S. o dalla F.I.T.A.V.). In tale ultimo caso, tuttavia, le SS.LL. dovranno prendere in considerazione – ai fini della valutazione – anche dichiarazioni fornite da altre associazioni sportive di tiro riconosciute o affiliate al C.O.N.I. o, in alternativa, ogni altra prova dell'attività di tiro sportivo con documenti tradotti e asseverati nelle forme di legge.

La successiva lettera ii) disciplina il caso della riesportazione di armi temporaneamente importate da cacciatori o tiratori sportivi *“come parte dei loro effetti personali, dopo l'ammissione temporanea per attività di caccia o di tiro sportivo, a condizione che le armi da fuoco rimangano di proprietà di una persona stabilita al di fuori del territorio doganale dell'Unione e che le armi da fuoco siano riesportate a tale persona”*.

Troverà applicazione, in tal caso, l'art. 15 della L. n. 110/1975, con il richiamo al limite temporale di 90 giorni all'importazione temporanea delle armi, decorso il quale, opereranno le previsioni di cui all'art. 12 della L. n. 110/1975, in tema di obbligo d'importazione definitiva, nonché il D.M. Interno del 5 giugno 1978, recante *“Modalità per l'introduzione, la detenzione, il porto e il trasporto all'interno dello Stato di armi temporaneamente importate e determinazione del numero massimo di armi di cui è ammessa l'importazione temporanea”*. In particolare, per le importazioni temporanee per finalità sportive, potranno ritenersi valide – in analogia a quanto sopra indicato riguardo alle esportazioni temporanee per le medesime finalità – le dichiarazioni fornite, oltre che dall'U.I.T.S. e dalla F.I.T.A.V., da altre associazioni sportive di tiro riconosciute o affiliate al C.O.N.I.

Altra procedura semplificata è quella prevista all'art. 9 punto 1), lettera b), riferita ai cacciatori o tiratori sportivi comunitari che intendano recarsi all'estero, sia attraverso una dogana differente da quella del paese di residenza, sia dal proprio Stato membro di residenza.

Pertanto, i titolari della carta europea che si rechino presso un Paese terzo, per motivi venatori o sportivi, potranno scegliere di presentare la carta medesima o di far ricorso, in alternativa, alle consuete modalità di cui agli articoli 5 e 6 del D.M. Finanze 24 novembre 1978.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Relativamente a tali procedure semplificate, ai sensi della lettera c), del paragrafo 1, dell'art. 9, l'autorità competente potrà sospendere la procedura di uscita delle armi, loro parti e componenti essenziali e munizioni, per un periodo massimo di dieci giorni, estensibile a trenta, qualora abbia il sospetto che i titoli giustificativi prodotti dai cacciatori o tiratori sportivi non garantiscano l'osservanza delle finalità prescritte dal successivo art. 10.

Tale disposizione innova l'ordinamento interno, ampliando le possibilità previste dall'art. 10 del T.U.L.P.S., in tema di sospensione delle autorizzazioni di polizia, creando un'ipotesi di sospensione cautelare ai fini di valutazione, non contemplata dall'ordinamento.

In tali casi, le SS.LL. potranno richiedere a questo Ufficio ogni utile informazione in ordine al paese terzo destinatario.

Ulteriore procedura semplificata è quella contenuta nello stesso art. 9, al paragrafo 2, nell'ipotesi di riesportazione di armi da fuoco dopo che le stesse siano state ammesse temporaneamente (importazione temporanea) nel territorio dello stato allo scopo di essere valutate, esposte senza vendita, sottoposte a perfezionamento attivo allo scopo di riparazione, a condizione che tali armi restino di proprietà della persona, stabilita al di fuori dal territorio comunitario, che ne ha chiesto l'importazione temporanea e che siano ad essa riesportate (lettera a), nonché ai fini del loro deposito temporaneo (lettera b).

Si tratta, evidentemente, di ipotesi di importazione temporanea non contemplate dall'ordinamento interno, per le quali potranno trovare applicazione le disposizioni concernenti l'"attestato consolare" ed il "visto" di cui all'art. 2 del D.M. Interno 5 giugno 1978 (ad esclusione dei previsti limiti numerici), nonché quelle di cui agli artt. 5, 6, 8 e 9 del D.M. medesimo, ferma restando l'opportunità che l'Autorità di P.S. del luogo ove le armi saranno detenute, impongano adeguate prescrizioni anche in relazione al numero delle armi temporaneamente importate.

Relativamente alla disciplina delle importazioni temporanee ed in particolare per quel che riguarda la loro durata, nel silenzio del Regolamento, continueranno ad essere applicabili le disposizioni contenute nell'art. 15 della L. n. 110/1975, nella parte in cui è stabilito un limite temporale di 90 giorni per l'importazione temporanea delle armi, sia per i cittadini comunitari, che per i cittadini di stati terzi, decorso il quale, trovano applicazione gli obblighi di cui all'art. 12 della L. n. 110/1975, in tema d'importazione definitiva.

Infine si segnala la previsione relativa all'esportazione temporanea di armi a scopo di valutazione, riparazione ed esposizione senza vendita, di cui all'art. 9, punto 2, lettera c) del Regolamento per la quale troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 6 del D.M. Finanze 24 novembre 1978 (licenza del Questore), ad eccezione del limite numerico delle armi temporaneamente esportate. Nei casi in questione, le SS.LL., ferma restando, in generale, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 8 del medesimo D.M., che prevedono un periodo non superiore a 90 giorni per la successiva reimportazione, tenuto conto che il Regolamento in esame prevede un termine per la reimportazione "*non superiore a 24 mesi*" (art. 2, paragrafo 11), potranno considerare la possibilità, in casi particolari e debitamente motivati dall'istante, di autorizzare l'esportazione temporanea entro tale limite.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Le procedure semplificate sopra descritte si applicano fatte salve le diverse disposizioni previste dal paese terzo importatore.

CONTROLLI

Nell'ambito della specifica attività di controllo, le SS.L., ai sensi di quanto disposto dall'art. 15 lettera b) del regolamento, vorranno disporre controlli anche attraverso l'accesso ai luoghi interessati dalla presenza di armi, loro parti e componenti essenziali e munizioni destinati all'esportazione.

La lettera b), dell'art. 17 del regolamento, prevede la potestà di annullamento, sospensione, modifica o revoca dell'autorizzazione all'esportazione, se non sussistono o vengono a mancare le condizioni per la sua concessione, integrando le possibilità previste dall'art. 10 T.U.L.L.P.S.

In particolare potrà essere sospesa la procedura di esportazione già autorizzata, per un periodo massimo di 10 giorni, estensibile in casi particolari a 30, qualora si abbia il sospetto che non siano state prese in considerazione informazioni pertinenti o che vi sia stato un mutamento sostanziale delle circostanze che hanno portato all'emissione della licenza d'esportazione. Nell'ipotesi in cui le SS.LL. esercitino il potere di sospensione di una licenza all'esportazione, entro i termini previsti, dovranno revocare il provvedimento cautelare ovvero adottare un provvedimento di diniego all'esportazione, che dovrà essere partecipato a questa Autorità nazionale.

Ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento, al fine di rendere effettivo il principio di tracciabilità delle esportazioni di armi da fuoco, delle loro parti e componenti essenziali, e munizioni, è obbligatorio conservare gli atti relativi alle esportazioni per almeno vent'anni.

Nell'ambito delle medesime complesse procedure di controllo cui sottoporre le esportazioni di armi e relativi materiali assimilabili, rientra la previsione dell'art. 13, punto 1, del Regolamento, che prevede, in caso di sospetto, la richiesta, da parte del paese che ha autorizzato l'esportazione, al paese d'importazione, di confermare il ricevimento del materiale spedito (c.d. arrivo a destino). Il comma successivo, prevede che in caso di richiesta di un paese terzo che abbia aderito al Protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco, gli stati membri confermano il ricevimento di tali materiali attraverso la presentazione dei documenti doganali d'importazione.

Per quanto non previsto dalla presente circolare si applica quanto disposto dal Regolamento n. 258 del 2012.

Pregasi assicurare la ricezione della presente circolare e della precedente – richiamata in premessa – del 27 settembre 2013.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Marco Valentini

Carta Intestata Azienda

Il sottoscritto _____
cognome nome
 nato a _____ () il _____
luogo (prov) gg/mm/anno
 codice fiscale _____
 residente a _____ ()
luogo (prov)
 via/piazza _____ n. _____
indirizzo civico
 titolare della licenza di _____ n. _____
indicare la natura dell'autorizzazione di P.S. estremi dell'autorizzazione
 rilasciata dal _____ il _____
Autorità di P.S. che ne ha curato il rilascio gg/mm/anno
 rappresentante legale della società _____
ragione sociale
 con sede in _____ ()
luogo (prov)
 via/piazza _____ n. _____
indirizzo civico

con il presente avviso, che costituisce parte integrante della:

Autorizzazione all'Esportazione di tipo _____ n. _____
estremi dell'autorizzazione
 rilasciata dal _____ il _____
Autorità di P.S. che ne ha curato il rilascio gg/mm/anno
 e valida fino al _____ ,
gg/mm/anno

ottempera all'obbligo di comunicazione delle informazioni aggiuntive previste dalla normativa nazionale, in ordine alla procedura che i materiali oggetto della citata licenza, opportunamente descritti nell'accluso separato elenco delle informazioni di cui al *punto 13 bis (marcaturo)* del modulo autorizzatorio, seguiranno per l'uscita dal territorio dello Stato:

- ✓ Il trasporto dei materiali dalla sede dell'Azienda ovvero dalla sede del Banco Nazionale di Prova di _____ verso la frontiera nazionale di _____, sarà curato, secondo le disposizioni vigenti in materia, dalla Società _____ con veicolo targato _____, _____, condotto dal Sig. _____, _____, dipendente della citata società;
- ✓ Il trasporto è previsto per il giorno _____ alle ore _____, con presumibile arrivo alla frontiera nazionale di uscita dal territorio dello Stato il giorno _____ alle ore _____;
- ✓ Il trasporto verrà effettuato secondo il seguente itinerario _____, effettuando soste nelle località di _____ per rifornimento o trasbordo. In tale ultimo caso, il viaggio proseguirà con veicolo targato _____, _____, _____;
- ✓ Le formalità doganali saranno espletate a _____ a cura della ditta _____;
- ✓ Operatore doganale _____;
- ✓ Data della spedizione _____.

_____, _____
luogo data


Il dichiarante

firma

Spazio riservato all'Autorità di P.S.

Il presente atto costituisce avviso di trasporto ai sensi della vigente normativa

_____, _____
luogo data



Autorità di P.S. competente

Carta Intestata Azienda

Il seguente elenco di materiali costituisce parte integrante della:

Autorizzazione all'Esportazione di tipo _____ n. _____

rilasciata dal _____ estremi dell'autorizzazione
Autorità di P.S. che ne ha curato il rilascio il _____
gg/mm/anno

e valida fino al _____ ,
gg/mm/anno

Rif. al Punto Autorizz.	Quantità	Codice Nomenclatura Combin. "NC"	Categoria Europea	Descrizione	Marchio	Modello	Calibro	Classificazione B.N.P. o n. Catalogo	Valuta e valore
13									

Matricole:									

Rif. al Punto Autorizz.	Quantità	Codice Nomenclatura Combin. "NC"	Categoria Europea	Descrizione	Marchio	Modello	Calibro	Classificazione B.N.P. o n. Catalogo	Valuta e valore
13.1									

Matricole:									

Rif. al Punto Autorizz.	Quantità	Codice Nomenclatura Combin. "NC"	Categoria Europea	Descrizione	Marchio	Modello	Calibro	Classificazione B.N.P. o n. Catalogo	Valuta e valore
13.2									

Matricole:									

Rif. al Punto Autorizz.	Quantità	Codice Nomenclatura Combin. "NC"	Categoria Europea	Descrizione	Marchio	Modello	Calibro	Classificazione B.N.P. o n. Catalogo	Valuta e valore
13.3									

Matricole:									

Rif. al Punto Autorizz.	Quantità	Codice Nomenclatura Combin. "NC"	Categoria Europea	Descrizione	Marchio	Modello	Calibro	Classificazione B.N.P. o n. Catalogo	Valuta e valore
13.4									

Matricole:									

Rif. al Punto Autorizz.	Quantità	Codice Nomenclatura Combin. "NC"	Categoria Europea	Descrizione	Marchio	Modello	Calibro	Classificazione B.N.P. o n. Catalogo	Valuta e valore
13.5									

Matricole:									

Rif. al Punto Autorizz.	Quantità	Codice Nomenclatura Combin. "NC"	Categoria Europea	Descrizione	Marchio	Modello	Calibro	Classificazione B.N.P. o n. Catalogo	Valuta e valore
13.6									

Matricole:									

Rif. al Punto Autorizz.	Quantità	Codice Nomenclatura Combin. "NC"	Categoria Europea	Descrizione	Marchio	Modello	Calibro	Classificazione B.N.P. o n. Catalogo	Valuta e valore
13.7									

Matricole:									

_____ , _____
luogo *data*

Il dichiarante

_____ *firma*